



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 14 DEL 11/01/2023
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: FORNITURA DI OSSIGENO E SERVIZI CONNESSI PER LA GESTIONE
DEI PAZIENTI IN OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE - ADESIONE ALLA
CONVENZIONE ARIA_2021_057, LOTTO 6**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- in attuazione delle DD.GG.RR. nn. 5954/2016 e 6917/2017 è stato istituito, con decorrenza 01/01/2020 presso questa ASST, il Servizio Unificato di Protesica e Integrativa (SUPI) riguardante l'intero territorio dell'ATS Val Padana e, quindi, i pazienti domiciliari territorialmente afferenti alle ASST di Mantova, Cremona e Crema;
- con riferimento al servizio di ossigenoterapia e al noleggio di concentratori nel perimetro di riferimento delle attività di assistenza del SUPI comprendente le ASST Mantova, Cremona e Crema rientra solo il noleggio dei concentratori, mentre rimane di pertinenza di ciascuna ASST, per il territorio di propria competenza, il servizio di ossigenoterapia;

TENUTO CONTO che i seguenti Ordinativi di Fornitura inviati al RTI MEDIGAS ITALIA/SAPIO LIFE a seguito di adesione al lotto 1 della Convenzione ARCA 2017_034 - Service di Ossigenoterapia disposta con atto n. 1182 del 05/10/2021, termineranno presumibilmente la loro disponibilità economica rispettivamente nel mese di gennaio 2023 e nel mese di marzo 2023:

- ✓ n. 146100902 del 05/10/2021 per la fornitura del servizio di ossigenoterapia e di concentratori tramite noleggio necessari ai pazienti residenti nel territorio di competenza dell'ASST di Mantova;
- ✓ n. 146101538 del 05/10/2021 per la fornitura tramite noleggio di concentratori per i pazienti residenti nel territorio delle ASST di Cremona e Crema;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla fornitura dell'ossigeno e dei servizi connessi per soddisfare le esigenze di pazienti in ossigenoterapia domiciliare afferenti alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali di Mantova, Cremona e Crema come indicato nel punto precedente;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo a

soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2023 adottate con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA Spa (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'esplicito divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

TENUTO CONTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

TENUTO CONTO infine, che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

PRESO ATTO che i dispositivi medici oggetto del presente atto rientrano nelle categorie merceologiche oggetto del citato DPCM 11 luglio 2018 per il quale vige l'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale o Consip S.p.a.;

PRESO ATTO che ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura in parola:

- Convenzione ARCA_2021_057 "Ossigenoterapia Domiciliare", lotto 6 Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare SUPI: ASST di Mantova, attivato in data 01/07/2022 con scadenza il 01/07/2024 e aggiudicato a favore della ditta NIPPON GASES PHARMA SRL (MI);

DATO ATTO che con nota in data 02/01/2023, conservata in atti, il Responsabile della Struttura Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione ARIA_2021_057 lotto 6, provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno dei prodotti sopra indicati necessari a soddisfare le esigenze terapeutiche dei pazienti domiciliari afferenti al territorio di competenza di questa ASST e, per quanto riguarda il noleggio dei concentratori, dei pazienti domiciliari afferenti al territorio di competenza del SUPI comprendente le ASST di Mantova, Cremona e Crema, quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

PRESO ATTO che la suddetta fornitura risulta compresa nella programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023, adottata da questa ASST con delibera n. 443 del 12/05/2022, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della previsione del fabbisogno espressa dal Responsabile della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale di aderire alla convenzione ARIA 2021_057 - "Ossigenoterapia Domiciliare" - lotto 6 "Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare SUPI: ASST di Mantova aggiudicato a favore della ditta NIPPON GASES PHARMA SRL (MI) per l'affidamento della fornitura di ossigeno e dei servizi connessi per la gestione dei pazienti in

ossigenoterapia domiciliare alle condizioni economiche e per le quantità riportate nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

DATO ATTO che:

- l'adesione alla suddetta convenzione per il periodo di validità del contratto, sulla base del fabbisogno stimato dalla Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale comporta una spesa presunta pari a complessivi € 4.692.801,35 IVA 4% inclusa (€ 4.512.308,99 IVA 4% esclusa);
- la spesa complessiva comprensiva degli oneri fiscali sarà conteggiata sui conti economici dei bilanci 2023 – 2024 -2025 - 2026 nel seguente modo:

CONTO ECONOMICO	2023	2024	2025	2026	TOTALE
80102000	929.174,19	1.013.644,57	1.013.644,57	84.470,38	3.040.933,71
80250546	363.329,13	396.359,06	396.359,06	33.029,92	1.189.077,17
80300520	141.408,20	154.263,49	154.263,49	12.855,29	462.790,48
					4.692.801,35

RILEVATO che la validità contrattuale di mesi 36 decorre dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura che verrà inoltrato alla ditta aggiudicataria in esecuzione del presente provvedimento;

RISCONTRATO che, con riferimento alla predetta convenzione, alla quale questa Azienda è obbligata ad aderire secondo le disposizioni sopra citate, l'affidamento in oggetto comporta a parità di consumi, una maggiore spesa presunta annua di € 229.985,59 (iva esclusa) in quanto le condizioni economiche sono variate rispetto a quelle oggetto della precedente convenzione ARCA_2017_034 LOTTO 1, scaduta in data 18/12/2022, avente per oggetto la medesima fornitura;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Dr. Marcello Taurozzi, Dirigente Farmacista della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e

da BONI ANTONELLA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

- di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura del Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare, stipulata dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia relativamente al lotto di gara indicato in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicato alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARCA_2021_057 "Ossigenoterapia Domiciliare", lotto 6 Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare SUPI: ASST di Mantova, attivato in data 01/07/2022 con scadenza il 01/07/2024 e aggiudicato a favore della ditta NIPPON GASES PHARMA SRL (MI);
- di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto allegato di cui sopra, per il periodo di durata del contratto, pari a mesi 36 decorrenti dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura in esecuzione del presente provvedimento, una spesa complessiva presunta pari ad € 4.692.801,35 Iva 4% inclusa (€ 4.512.308,99 Iva esclusa) che viene conteggiata sui conti economici dei Bilanci 2023 – 2024- 2025 e 2026 in rapporto al fabbisogno presunto quantificato nella nota in premessa citata del Responsabile della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, come segue:

CONTO ECONOMICO	2023	2024	2025	2026	TOTALE
80102000	929.174,19	1.013.644,57	1.013.644,57	84.470,38	3.040.933,71
80250546	363.329,13	396.359,06	396.359,06	33.029,92	1.189.077,17
80300520	141.408,20	154.263,49	154.263,49	12.855,29	462.790,48
					4.692.801,35

- di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione, il Dr.

Marcello Taurozzi, Dirigente Farmacista della Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la Convenzione di cui trattasi;

4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

FERRARI GIUSEPPE
MALINGHER ALESSANDRO
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE
AZZI MARA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)



Carlo Poma



Regione Lombardia

ASST Mantova

Sistema Socio Sanitario

Fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigenoterapia domiciliare - Adesione alla Convenzione ARIA_2021_057, Lotto 6 - CIG padre 8926421BA1 - Ditta Nippon Gases Pharma s.r.l. (MI) - CIG derivato 95898312E4

CODICE PRODOTTO	NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE CPV	DESCRIZIONE CPV	CLASSIFICAZIONE SECONDARIA	CODICE CLASSIFICAZIONE SECONDARIA	DESCRIZIONE CLASSIFICAZIONE SECONDARIA	CONF.TO (Conf.to acquistabile)	UNITÀ DI MISURA (Conf.to acquistabile)	UNITÀ CONTENUTE (Conf.to acquistabile)	PREZZO (Conf.to acquistabile)	FABBISOGNI DAL 15/01/2023 AL 15/01/2026	IMPORTO IVA 4% ESCLUSA	CONTO ECONOMICO
038944346	OTD Ossigeno Liquido in contenitore criogenico	Ossigeno Liquido per la gestione terapeutica a lungo termine, mediante somministrazione del farmaco ossigeno a flussi medio/alti	85111700-7	servizi di ossigenoterapia				Confezione	Metro cubo	26,52	39,25623	1.968.155,28	2.913.361,85	80102000
038944068	Bombola di Ossigeno gassoso	Ossigeno 200 bar gas medicinale compresso bombola in ACCIAIO con valvola INTEGRATA 14 LITRI	85111700-7	servizi di ossigenoterapia	ATC	V03AN01	ossigeno	Metro cubo	Metro cubo	1	5,4435	1.949,64	10.612,87	80102000
TGMG-9	Canone Die per Ossigeno gas medicinale criogenico	Servizio giornaliero fornitura gas medicinale criogenico	85111700-7	servizi di ossigenoterapia				Giorno	Giorno	1	1,76675	647.145,00	1.143.343,43	80250546
548-9	Canone die servizio OTD con CONCENTRATORE FISSO	Concentratore di ossigeno fisso	85111700-7	servizi di ossigenoterapia				Giorno	Giorno	1	1,146	137.970,00	158.113,62	80300520
548-9.2	Canone die servizio OTD con CONCENTRATORE PORTATILE	Concentratore di ossigeno portatile	85111700-7	servizi di ossigenoterapia				Giorno	Giorno	1	3,82	72.635,00	277.465,70	80300520
548-9.1	Canone die servizio OTD con CONCENTRATORE TRASPORTABILE	Concentratore di ossigeno trasportabile	85111700-7	servizi di ossigenoterapia				Giorno	Giorno	1	1,719	5.475,00	9.411,53	80300520
548-9.3	Canone die servizio OTD con CONCENTRATORE FISSO E PORTATILE	Concentratore di ossigeno fisso e portatile	85111700-7	servizi di ossigenoterapia				Giorno	Giorno	1	4,966	0,00	0,00	80300520
TGMG-9.1	Canone die per CARRELLINO STROLLER AGGIUNTIVO	SERVIZIO PER EVENTUALE CARRELLINO STROLLER AGGIUNTIVO (OLTRE 15% TOT PAZIENTI)	85111700-7	servizi di ossigenoterapia				Giorno	Giorno	1	0,184	0,00	0,00	80250546
TGMG-9.2	Canone die per CONTENITORE BASE OSSIGENO LIQUIDO AGGIUNTIVO	SERVIZIO PER EVENTUALE 2° CONTENITORE BASE OSSIGENO LIQUIDO (OLTRE 15% TOT PAZIENTI)	85111700-7	servizi di ossigenoterapia				Giorno	Giorno	1	0,45	0,00	0,00	80250546
TGMG-9.3	Canone die per CONTENITORE PORTATILE OSSIGENO LIQUIDO AGGIUNTIVO	SERVIZIO PER EVENTUALE 2° CONTENITORE PORTATILE OSSIGENO LIQUIDO (OLTRE 15% TOT PAZIENTI)	85111700-7	servizi di ossigenoterapia				Giorno	Giorno	1	0,45	0,00	0,00	80250546
												IMPORTO IVA 4% ESCLUSA	4.512.308,99	
												IMPORTO IVA 4% INCLUSA	4.692.801,35	